REPUBBLICA ITALIANA Sent. n.97/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del Consigliere Valeria Mistretta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26315 del registro di segreteria, proposto dai sigg.:

- *OMISSIS* -

Tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avvocato Emanuela MAZZOLA (C.F.MZZMNL66A50F937B pec emanuelamazzola@ordineavvocatiroma.org) e dall'Avv. Pierfrancesco SALTARI (C.F. SLTPFR93D08H501W PEC pierfrancescosaltari@ordineavvocatiroma.org) con domicilio fisico presso il loro studio in Roma, via A. Farnese n. 19, e domicilio digitale ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, come sopra indicati, contro l'INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21.

Udito, nella pubblica udienza del 23 giugno 2026, l'Avvocato Alessandro DOA per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato in data 25 gennaio 2025 è stato chiesto di accertare e

dichiarare il diritto dei ricorrenti all'integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, negli importi risultanti in applicazione della rivalutazione automatica ex art. 34, comma 1, L. 448/1998, omessa ogni riduzione percentuale della rivalutazione automatica operata con successive leggi di bilancio, con condanna dell'amministrazione convenuta alla corresponsione in loro favore delle somme maturate e non percepite e/o percipiende, maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo, ove pure previa rimessione degli atti del giudizio alla Corte Costituzionale sulla prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 L. 388/2000, dell'art. 1, comma 260, L. 145/2018, dell'art. 1, comma 477, L. 160/2019, dell'art. 1, comma 309, L. 197/2022 e dell'art. 1, comma 135, L. 213/2023, salvo ulteriori disposizioni - per contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, nonché per contrasto con gli artt. 1, 3, 4, 23, 36 e 38 della Costituzione, ritenendosi la questione di legittimità rilevante e non manifestamente infondata - nella parte in cui intervengono sul diritto dei ricorrenti, così precluso, a ottenere la perequazione integrale del proprio trattamento pensionistico. Per l'effetto di accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla corresponsione del trattamento pensionistico nella misura spettante, anche per il passato, con condanna dell'Istituto convenuto alla corresponsione in loro favore del trattamento pensionistico senza decurtazioni e alla restituzione delle somme eventualmente maturate e non percepite e/o percipiende maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo.

I ricorrenti hanno inoltrato apposita intimazione all'INPS competente, con esito infruttuoso.

In data 4 settembre 2025 l'Avvocato MAZZOLA ha depositato un'istanza di rinvio dell'udienza a fronte dell'adozione – da parte della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia - Romagna – dell'ordinanza n. 23/2025/M, con la quale il giudice emiliano: 1. Ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025); - in riferimento all'art. 53 Cost; - in riferimento al principio della ragionevolezza e temporaneità delle misure eccezionali; 2. Ha disposto la sospensione del giudizio ordinando alla Segreteria della Sezione di provvedere all'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e alle ulteriori incombenze di legge. Il difensore ha segnalato che la Corte costituzionale ha fissato l'udienza al 21 ottobre 2025, e ha chiesto il rinvio a data congrua a consentire la previa decisione della Consulta.

All'udienza del 22 ottobre 2025 la discussione del giudizio è stata rinviata all'udienza odierna.

Il 12 gennaio 2026 la difesa dei ricorrenti ha depositato un atto di rinuncia al procedimento, considerato che la Corte costituzionale, all'esito dell'udienza del 21.10.2025, con sentenza n. 167/2025, è pervenuta a un pronunciamento di non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate; conseguentemente, non residuando spazi per la coltivazione della controversia, ha dichiarato di rinunciare al presente giudizio, chiedendo la compensazione delle spese di lite.

L'INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata il 17 giugno 2026, nella quale ha preso atto della suddetta rinuncia e ha chiesto di dichiarare la

cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.

Alla luce delle dichiarazioni acquisite agli atti, deve procedersi a una declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 110 commi 5 e 6, del codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo del 26 agosto 2016, n. 174 e ss.mm.ii..

Tale dichiarazione, ai sensi del successivo comma 7 dell'art. 110 citato, non dà luogo a pronuncia sulle spese.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, **dichiara estinto** il giudizio in epigrafe.

Nulla per le spese.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di trenta giorni dalla data dell'udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 23 giugno 2026.

Il Giudice monocratico

(f.to digitalmente V. Mistretta)

Depositata in Segreteria il 24/06/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente P.Carrus